

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, quarta Sez. Civile, in composizione monocratica in persona del  
Giudice ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. affari contenziosi

TRA

rappresentata e difesa dall'Avv. MELPIGNANO MASSIMO ed  
elettivamente domiciliato in Bari

Attore

E

dall'Avv. rappresentata e difesa  
ed elettivamente domiciliato in

Convenuta

Alla udienza del 27 gennaio 2015 la causa veniva riservata per la decisione sulle  
conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale di udienza allegato in copia

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito  
bancario)



## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale con racc. spedita il 15 luglio 2005 la \_\_\_\_\_, nella qualità di titolare di un rapporto di conto corrente con affidamento e fido anticipi, acceso nel 1989 presso la \_\_\_\_\_

e chiuso nel 2003 con saldo zero, esponeva che nel corso del rapporto l'istituto di credito aveva addebitato somme non dovute in ragione di una indebita applicazione delle valute; della applicazione di interessi debitori ultralegali attraverso il rinvio al così detto uso piazza; della applicazione di interessi superiori al tasso soglia; della illegittima capitalizzazione trimestrale e dall'addebito di cms e spese non pattuite. Per l'effetto chiedeva dichiararsi la nullità parziale del contratto, accertarsi le somme indebitamente corrisposte e condannarsi la convenuta al relativo pagamento. e nulla era dovuto, con condanna al risarcimento dei danni per il mancato investimento delle somme indebitamente pretese.

Alla pretesa resisteva la banca eccependo la legittimità di tutti gli addebiti e la prescrizione di ogni diritto per il periodo anteriore al decennio dalla introduzione del giudizio, ovvero anteriore al 15 luglio 1995.

La causa veniva istruita a mezzo di ctu, successivamente integrata e di seguito riservata per la decisione.

In via preliminare va rilevato che ai sensi dell'art. 1832 cc, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano esclusivamente gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.



La domanda, con la quale la attrice contesta la applicazione di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite e la indebita capitalizzazione trimestrale, è fondata.

Deve premettersi che non risulta agli atti, come rilevato dal ctu, il contratto di apertura del conto corrente oggetto di contestazione; risulta invece, una scrittura del 30 novembre 1993 relativa alla concessione di un fido, priva, tuttavia, della sottoscrizione della società correntista, ed infine, lettera di contratto del 18 febbraio 2003, debitamente sottoscritta dalle parte per concessione di una nuova linea di credito, contenete specifica indicazione dei tassi.

Ciò posto, quanto agli interessi passivi, è noto che nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante atto scritto. Ne consegue la indebita applicazione di interessi ultralegali sino alla scrittura del 18 febbraio 2003 stante la mancanza di atti scritti contenenti detta previsione.

Fondata è pure la doglianza relativa alla indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi. Infatti, per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.



Ulteriore questione è accertare se, una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il ricalcolo delle somme dovute alla banca debba avvenire con la capitalizzazione annuale o escludendo qualsiasi capitalizzazione. Invero, è noto che la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sent. n. 24418/2010. Le Sezioni Unite, hanno aderito alla tesi secondo cui non va applicato alcun criterio di capitalizzazione, evidenziando come non sia giuridicamente sostenibile l'assunto secondo cui, venuta meno la previsione che assoggetta gli interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, possa trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale stabilita per gli interessi creditori. Alla nullità *ex art.* 1283 c.c. della clausola anatocistica contenuta nei contratti in esame, entrambi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 22 aprile 2000, consegue il ricalcolo dei relativi saldi, scorporati dalla capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di alcuna diversa capitalizzazione sugli interessi a debito, sino alla detta delibera.

La domanda è fondata anche con riferimento alla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di ulteriori spese in quanto non oggetto di espressa pattuizione. Nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 e poi del 2012 la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto, per essere valida, doveva rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale va, poi, valutato con particolare rigore, posto che a tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte



della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento). In tal senso deve esigersi, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Nel caso di specie la clausola 7 del contratto in atti non è conforme a detti principi. Vanno espunte, pertanto, le somme addebitate a tale titolo.

Non ha trovato riscontro, invece, la doglianza relativa all'indebito computo della valute. mancando agli atti, come rilevato dal ctu, gli ordini impartiti dal cliente attraverso i quali risalire alla data delle singole operazioni

Ciò posto, in sede di consulenza e successivo supplemento suppletiva il consulente di ufficio, \_\_\_\_\_, ha provveduto a ricostruire il rapporto applicando, come espressamente richiesto dalle parti in sede di operazioni peritali, gli interessi legali sino alla data di entrata in vigore della l. n. 154/1992 e successivamente, sino alla data di determinazione in forma scritta, gli interessi ivi previsti; escludendo la capitalizzazione sino alla entrata in vigore della delibera CICR ed escludendo le cms ed altre spese non dovute. Inoltre, stante la eccezione di



prescrizione sollevata dalla convenuta, ha provveduto a ricostruire il saldo effettivo secondo i principi espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 nella quale si è statuito che per le rimesse ripristinatorie la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (pertanto consentendo una azione di ripetizione del cliente per l'intera durata contrattuale, anche superiore a 10 anni e senza limiti, se la domanda sia portata prima del decorso di 10 anni dalla chiusura del rapporto), mentre per le rimesse solutorie la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo (10 anni da ogni singola operazione contabilizzata in estratto conto).

In ragione di ciò il consulente, facendo applicazione dei tassi di cui alla l. n. 154/1992 variati annualmente, ha quantificato in € 58.432/43 le somme indebitamente versate dalla attrice.

Invero, dette conclusioni non sono state oggetto di censure con riferimento nè ai criteri di calcolo individuati nei quesiti come successivamente integrati - che pertanto, devono ritenersi condivisi da entrambe le parti - nè con riferimento alla determinazione, in ragione dei detti criteri, delle somme indebitamente corrisposte. Le conclusioni del ctu possono, pertanto, porsi a fondamento della presente decisione.

La banca convenuta, tuttavia, ha ritenuto che la determinazione del saldo risulti inficiata da inattendibilità in ragione della mancanza agli atti degli estratti conto di tre trimestri. L'assunto che prende le mosse dalla questione tuttora controversa della possibilità di ricostruire fedelmente il rapporto secondo il criterio del così detto saldo zero nella ipotesi di mancanza degli estratti conto, non appare conferente nel caso di specie. A fronte di un rapporto protrattosi ininterrottamente dal 1989 al 2003, la mancanza, per un periodo intermedio dei soli primi tre trimestri del 1990, degli



estratti conto, non può indurre a ritenere non provato il credito. Appare, infatti, convincente il criterio ricostruttivo utilizzato dal consulente che ha provveduto ad addebitare con valuta intermedia alla data del 03 aprile 1990 la somma necessaria a collegare l'ultimo saldo conoscibile con il primo successivo.

In accoglimento della domanda la banca convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore della società attrice della somma di € 58.432/43 oltre interessi legali dalla domanda.

Va disattesa, invece, la domanda di risarcimento danni in quanto non risultano né allegati né provati gli elementi costitutivi del diritto azionato e, in particolare il danno subito.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.

Le spese di ctu nei rapporti interni tra le parti vanno poste per intero a carico della convenuta la quale dovrà rifondere alla attrice quanto eventualmente corrisposto a tale titolo in favore del ctu

#### PQM

Definitivamente decidendo sulla domanda spiegata con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale con racc. spedita il 15 luglio 2005 da \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ poi incorporata nella \_\_\_\_\_

così provvede

Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della attrice della somma di € 58.432/43 oltre interessi legali dalla domanda.

Condanna la convenuta a rifondere alla attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi \_\_\_\_\_ oltre 15% spese generali, cap ed iva come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Melpignano dichiaratosi anticipatario



Pone in via definitiva le spese di ctu a carico della convenuta

Bari 24/07/2015

Il Giudice

